



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DLGS 36/23 (CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N.18 APPARTAMENTI – SAN SALVO (CH), PIAZZA DE GASPERI 1-3 - FOGLIO 10 PARTICELLA 677 - ACCORDO DI COESIONE FSC 2021-2027 DI CUI ALLA DGR N. 447 DEL 24/07/2024. CUP: C54F25000070002 - CIG: BD10E798E2

Gara telematica su piattaforma e-procurement

STAZIONE APPALTANTE: ATER DI LANCIANO con sede in Viale della Rimembranza, 6 - 66034 Lanciano (CH) - C.F. e P.IVA 00092320696	
Punti di contatto: ATER Lanciano - Responsabile Unico del Progetto: Ing. Antonio Scarinci	Telefono: 0872 714134
Piattaforma Telematica della stazione appaltante: https://aterlanciano.traspare.com Sito web committente (URL): www.aterlanciano.it	
R.U.P.: Ing. Antonio Scarinci - ATER di Lanciano (CH) Recapiti: antonio.scarinci@aterlanciano.it PEC: amministrazione@pec.aterlanciano.it	

PREMESSE

Con Determinazione del Direttore n. 268 del 17/09/2026, l’ATER di Lanciano ha deciso di affidare l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei documenti di gara.

L’intervento dovrà inoltre essere coerente con i vigenti Criteri Ambientali Minimi relativi all’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 e successivo aggiornamento con Decreto del 12 agosto 2024.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/29/24A04423/SG>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://aterlanciano.traspare.com>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (d’ora in avanti anche “Codice”).

Il luogo di svolgimento dei lavori è indicato nel progetto posto a base di gara.

CUP	C54F25000070002
CIG	BD10E798E2
CPV	45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”

Il Responsabile Unico del Progetto: Ing. Antonio Scarinci dipendente dell’ATER di Lanciano.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Ing. Antonio Scarinci dipendente dell’ATER di Lanciano.



Il progetto a base di gara è stato approvato in data 29.12.2025 con Determinazione n. 237;
Il progetto a base di gara è stato Verificato con verbale di verifica prot. 6283 del 29.12.2025;
Il progetto a base di gara è stato Validato con verbale di validazione prot. 6288 del 29.12.2025.

TIMING DI GARA

Le ditte partecipanti dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

<i>TIMING GARA</i>	<i>DATA</i>	<i>ORARIO</i>
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	03/10/2026	12:00:00
Pubblicazione dei chiarimenti	06/10/2026	20:00:00
Scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica	08/10/2026	12:00:00
Data prima seduta pubblica	08/10/2026	15:00:00

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed ai contenuti, compreso il regolamento e-procurement e le sottosezioni Guide e Supporto previste e disponibili nella Piattaforma stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Piattaforma Telematica.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica .

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione e registrazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è disponibile sul portale telematico dell'ATER di Lanciano TRASPARE raggiungibile al link <https://aterlanciano.traspares.com> / e comprende:

- a) Bando di gara
- b) disciplinare di gara;
- c) domanda di partecipazione;
- d) attestato di sopralluogo;
- e) attestazione rispetto DNSH;
- f) Il documento di gara unico europeo;
- g) Documentazione tecnica - progetto esecutivo approvato comprensivo di capitolato speciale d'appalto e schema di contratto.

La documentazione di gara è scaricabile dalla piattaforma telematica "Traspares" della stazione appaltante <https://aterlanciano.traspares.com/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le scadenze indicate nel Timing Gara esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico nel termine indicato nel Timing Gara, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Telematica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei:

“Lavori di riqualificazione energetica di n. 18 appartamenti – Piazza De Gasperi 1-3 San Salvo (CH) Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 – concessione del finanziamento approvato dalla Regione Abruzzo – Ufficio Edilizia Residenziale, DPC022 n. 30 del 18/03/2025”.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il lavoro compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

L'appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell'unitarietà tecnica e funzionale dell'intervento, dell'esigenza di coordinamento delle lavorazioni sui fabbricati interessati, della necessità di garantire omogeneità esecutiva e responsabilità unitaria dell'appaltatore, nonché del rispetto delle tempistiche connesse al finanziamento FSC 2021-2027.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 560.000,00 (esclusa iva).

- A.01 Lavori (soggetti a ribasso): € 454.121,50
- A.02 Incidenza manodopera: € 175.668,86
- A.03 Sicurezza speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 105.878,50

Tabella 1

A.01	Lavori soggetti a ribasso	€ 454.121,50
A.02	Incidenza manodopera	€ 175.668,86
A.03	Costi speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 105.878,50
	Valore globale stimato dell'appalto	€ 560.000,00

- **Luogo di esecuzione:** Comune di San Salvo – Piazza De Gasperi 1-3;;
- CCNL Edilizia (F012) - CCNL - Metalmeccanico (PMI-C064), ai sensi dell'art. 11 comma 2) del D.lgs. 36/2023;
- L'importo a base d'asta soggetto a ribasso risulta pari ad € 454.121,50, comprensivo dei costi di Manodopera, oltre Costi Speciali per la Sicurezza e IVA come per legge.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



- L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a misura, cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- In conformità all'articolo 100, comma 5 del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
- I costi della manodopera per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati in € 175.668,86 ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice. Esso costituisce parametro ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'articolo 110 comma 5, lett. d), del richiamato Codice.
- I partecipanti devono attestare, nell'ambito del DGUE il possesso dei requisiti richiesti oltre a quelli di natura generale

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto per l'individuazione dei requisiti specifici

Lavorazione	Categoria ex allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	Classifica allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	II	SI	€ 421.393,10	75,24	Prevalente	SI 49,99% con qualificazione obbligatoria
OS6	Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	I	--	€ 138.606,90	24,76	Scorporabile	SI senza qualificazione obbligatoria

- L'offerente ai sensi dell'articolo 100 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, ai fini dell'ammissione alla gara deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
 - a) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 in classifica II o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato II.12 al Codice. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS6 in classifica I o superiore, ovvero il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.28 dell'Allegato II.12 al Codice. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

Per la categoria scorporabile OS6, di importo pari a € 138.606,90, il concorrente in possesso della relativa qualificazione SOA o il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.28 dell'Allegato II.12 al Codice potrà eseguire direttamente le lavorazioni purché in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica idonea a coprire l'importo complessivo dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS6 e privo dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.28 dell'Allegato II.12 al Codice, potrà partecipare ricorrendo al subappalto necessario/qualificante dell'intero importo della categoria OS6, purché sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica idonea a coprire l'importo complessivo dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. In tal caso il concorrente dovrà dichiarare espressamente, in sede di offerta, la volontà di ricorrere al subappalto necessario per la categoria OS6.

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara".

- In merito al subappalto si specifica quanto segue:
 - a) per la categoria prevalente OG1, ai sensi dell'articolo 119 del Codice, il subappalto è ammesso nei limiti previsti dal presente disciplinare e adeguatamente motivati in relazione alla complessità tecnica delle lavorazioni e all'esigenza di garantire il controllo diretto delle attività prevalenti;

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lett. c) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

- Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti non posseduti dal concorrente che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- Per la descrizione degli interventi si rimanda alla allegata documentazione tecnica del progetto posto a base di gara;
- Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà ai sensi del D. Lgs. 36/2023, secondo quanto stabilito negli elaborati progettuali e contrattuali.
- Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136.
- Ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 36/2023 l'appaltatore ha diritto ad una anticipazione sul valore del contratto pari al 20 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.1. DURATA

Il tempo utile complessivo per l'esecuzione dei lavori è fissato in **giorni 180 naturali** e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'Appaltatore trovano applicazione le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Disciplinare.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della prestazione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si applica quanto previsto all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

Si rinvia a quanto previsto Capitolato Speciale d'Appalto "Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo".

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le eventuali modifiche e variazioni contrattuali dovranno essere coerenti a quanto stabilito all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa: Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all'allegato II.12 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Per l'istituto dell'avvalimento si applica l'art. 104 del Codice. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Se ed ove richiesto, non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Se ed ove richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di tali requisiti, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Se ed ove richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di tali requisiti solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

L'affidatario del presente appalto dovrà eseguire in proprio le prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione di quelle per le quali abbia dichiarato, in sede di offerta, di voler ricorrere al subappalto.

1. Limiti e Categorie

- Categorie Scorporabili (OS6): Il subappalto è ammesso fino al 100% dell'importo della categoria, previa indicazione in sede di gara (c.d. subappalto qualificante), fermo restando l'obbligo per il concorrente di possedere la qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.
- Categoria Prevalente (OG1): Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 49,99% dell'importo della categoria stessa. Tale limite è giustificato dalla necessità di garantire che il nucleo principale dei lavori strutturali e civili sia eseguito direttamente dal soggetto selezionato in base alle proprie referenze tecniche, a garanzia della qualità e della responsabilità esecutiva.

2. Adempimenti e Dichiarazioni

Il concorrente indica nel DGUE le parti dei lavori che intende subappaltare. La mancata indicazione in sede di offerta comporta il divieto di subappalto in fase di esecuzione.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

3. Pagamento diretto

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori qualora si tratti di microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice), salvo diversa motivata richiesta dell'aggiudicatario.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL indicato dalla Stazione appaltante ovvero altro CCNL che garantisca tutele equivalenti, nel rispetto dell'art. 11 del Codice



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante richiede la garanzia provvisoria in misura pari all'1% del valore complessivo dell'appalto, in ragione dell'importo dell'intervento, della complessità tecnico-organizzativa dei lavori, dell'esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche connesse al finanziamento FSC 2021-2027 e del rischio di pregiudizio per la Stazione appaltante in caso di mancata stipula imputabile all'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, oltre da chi sottoscrive l'offerta, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice, alle garanzie richieste nella presente procedura non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, né gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'appalto di lavori, l'aggiudicatario è tenuto a costituire garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e le ulteriori conseguenze previste dal Codice e dalla lex specialis.

L'aggiudicatario è altresì tenuto a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per i massimali e alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, a copertura dei danni di esecuzione, delle opere anche preesistenti e della responsabilità civile verso terzi.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere prodotto in gara l'attestato di effettuazione del sopralluogo.

Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni:

- Per garantire una completa e accurata conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni di esecuzione dell'appalto;
- Al fine di permettere ai concorrenti di formulare offerte più consapevoli e aderenti alle esigenze, riducendo il rischio di contestazioni future ed eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori.

La visione dei luoghi può essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante, dall'amministratore, dal direttore tecnico dell'impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per iscritto dal legale rappresentante, il quale non può operare nella medesima gara per più imprese. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Dlgs 36/23, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito di delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. **Ciascun concorrente dovrà avanzare richiesta di sopralluogo almeno 5 giorni prima della data di scadenza del bando – contattando il RUP, mediante il seguente indirizzo mail: RUP.antonio.scarinci@aterlanciano.it, indicando nell'oggetto "Richiesta presa visione gara FSC 2021-2027 – Edificio ATER Piazza De Gasperi 1- 3 San Salvo (CH)" e, nel corpo nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo.**

Sarà cura del RUP comunicare data ed ora di convocazione per il sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



In ottemperanza alla Delibera ANAC 524/2025, in vigore dal 01/01/2026, (contribuzione stazioni appaltanti e operatori economici a favore di ANAC - indicati all'art. 1, comma 1, della Delibera stessa), i contributi da versare per il presente appalto sono:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000	Euro 410,00	Euro 77,00

I soggetti obbligati sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti ANAC con le modalità indicate dall'art. 3 della Delibera. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel Timing Gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella piattaforma telematica TRASPARE, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. la verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

In caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine pari a **5 giorni (cinque)** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (soccorso procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma TRASPARE per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) *domanda di partecipazione;*
- 2) *DGUE;*
- 3) *eventuale procura;*
- 4) *documentazione in caso di avvalimento;*
- 5) *documentazione per i soggetti associati;*
- 6) *attestazione sopralluogo;*
- 7) *ricevuta pagamento contributo ANAC;*
- 8) *copia di documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale.*
- 9) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.*

Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- 10) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 11) Modello Dichiarazioni PNRR.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato disponibile sulla Piattaforma Telematica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Se prevista le clausole di cui all'articolo 9. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- ***Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:***
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - di assumersi l'obbligo, ove indicato nel bando di gara, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;
- ***obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione"***, di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012; in particolare l'obbligo riguarda il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per gli affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul proprio sito istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ***in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità*** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità accessibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante;
- ***in caso di prestazioni di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012*** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente per territorio;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento;
- b) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di raggruppamento orizzontale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



- c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'OFFERTA TECNICA DOVRÀ CONTENERE:

L'operatore economico nella Sezione BUSTA TECNICA – provvede ad allegare nell'apposito campo “Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana e strutturata in modo da rispondere puntualmente ai Criteri di Valutazione:

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: La Relazione Tecnica sarà un documento unico diviso in 4 capitoli (corrispondenti ai 4 Macro-Criteri di valutazione) e sarà composta da un massimo di 10 pagine complessive (escluse



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



copertina e indice). La formattazione dovrà prevedere l'utilizzo di carattere Arial o Times New Roman, corpo non inferiore a 11, interlinea singola o 1,5, margini normali (minimo 2 cm).

Regole di computo dimensionale delle facciate A4 e A3: Al fine del rigoroso rispetto del limite massimo di pagine, si specifica inderogabilmente che: Per "pagina" si intende una singola facciata. (Un singolo foglio stampato fronte/retro equivale pertanto a 2 pagine/facciate). Il formato base di riferimento per il computo è l'A4. È consentito l'uso del formato A3 all'interno della relazione; ai fini del conteggio dimensionale, 1 singola facciata in formato A3 equivale a 2 facciate in formato A4. Saranno esclusi dal conteggio delle pagine copertina, indice, schede tecniche e Curricula Vitae delle figure professionali chiave. Qualsiasi pagina, facciata, tavola o allegato prodotto in eccedenza, o presentato in formati non consentiti, verrà materialmente stralciato o ignorato e non concorrerà in alcun modo alla formazione del punteggio qualitativo.

L'operatore economico (se sussistono le condizioni legittimanti) allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si rammenta che "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523);

N.B.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia prodotta in un archivio in formato .zip, l'operatore dovrà sottoscrivere i documenti al suo interno (file .pdf relativi agli elementi di valutazione) e non la cartella compressa; i file .pdf relativi ai criteri di valutazione devono essere sottoscritti digitalmente dall'offerente con le modalità previste dal presente disciplinare. Con riferimento alla produzione della documentazione prevista l'operatore economico deve attenersi alle indicazioni ed ai limiti quantitativi sopra indicati. La Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non prenderà pertanto in considerazione la parte di documentazione prodotta oltre i limiti prescritti per la Relazione Tecnica Illustrativa.

Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica "B - Offerta Tecnica", non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento economico-finanziario che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica "C - Offerta Economica". L'offerta è sottoscritta digitalmente secondo le modalità suindicate e caricata sulla piattaforma nella busta "offerta tecnica".

La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo, a tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica (progetto armonizzato) e di ogni altra autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Si precisa che:

- *nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;*
- *le varianti migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.*

Nell'ipotesi che gli atti proposti dovessero eccedere il limite di pagine indicato, sarà presa in considerazione solamente la parte ammessa; la parte eccedente non potrà contribuire all'assegnazione del punteggio previsto per l'aspetto tecnico.

La relazione tecnica e gli elaborati grafici devono essere articolati e suddivisi secondo specifici capitoli corrispondenti ai criteri e sub criteri di valutazione, così come riportati nella successiva griglia di valutazione. Gli eventuali allegati alla relazione tecnica a libera discrezione del concorrente potranno essere prodotti insieme alla relazione come tabelle, schemi grafici, documentazione fotografica ed ogni altro elemento utile ad esplicitare i contenuti, stabilmente uniti tra loro.

La relazione e gli allegati dovranno essere preceduti da un indice contenente l'elenco dei documenti e il relativo numero di pagina.

L'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. La proposta tecnica del concorrente, per quanto accettato dalla Stazione Appaltante, costituirà allegato al documento contrattuale; conseguentemente in sede di valutazione sarà ritenuta inammissibile qualunque proposta tecnica condizionata, parziale, contraddittoria o carente delle certificazioni richieste. Qualora fosse riscontrata una tale situazione, all'offerta tecnica del Concorrente, per la voce/i in esame, verrà automaticamente assegnato un punteggio nullo.

Nel caso in cui le specifiche proposte non fossero state adeguatamente articolate ed illustrate o non fossero complete come richiesto, a giudizio insindacabile della commissione si procederà a tener conto ai fini dell'attribuzione del punteggio delle sole informazioni prodotte. Resta inteso che il giudizio complessivo non sarà quello massimo previsto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla domanda di partecipazione.

La mancata presentazione della documentazione sopra evidenziata comporterà la non assegnazione dei relativi punteggi.

Tutti gli elaborati presentati dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, privi di quegli importi che possono contribuire a determinare il prezzo complessivo offerto dal concorrente.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere numerata progressivamente, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con l'apposizione del timbro professionale.

In caso di RTI o Consorzi la medesima documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

Si avvisa, infine, che la presenza nell'offerta tecnica di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico del progetto offerto comportano l'esclusione del concorrente dalla gara.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate e consentite nella Piattaforma Telematica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica secondo le modalità definite e consentite nella Piattaforma Telematica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale unico sul prezzo a base d'asta da applicarsi ai lavori al netto dell'IVA.

NB. L'importo del contratto per i LAVORI offerto sarà determinato mediante la sommatoria fra:

- ✓ l'importo calcolato applicando il ribasso d'asta offerto al prezzo a base d'asta per i lavori (€ 454.121,50 oltre IVA)
- ✓ l'importo della sicurezza (€ 105.878,50 oltre IVA) indicato nei documenti di gara e non soggetto a ribasso;

Verranno prese in considerazione fino a *due* cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** per le attività diverse dei servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art.108 comma 9 del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera** per le attività diverse dei servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art.108 comma 9 del Codice. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, G.E.I.E.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Peso
Involucri esterni La Commissione valuterà la qualità e l'efficacia delle soluzioni migliorative proposte per l'involucro edilizio, con particolare riferimento: • alla trasmittanza termica complessiva delle pareti; • all'estensione delle superfici oggetto di isolamento, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara; • all'eventuale incremento degli spessori; • alla continuità dell'isolamento e alla capacità della proposta di ridurre ponti termici, disomogeneità prestazionali e criticità localizzate dell'edificio esistente. • alla durabilità dell'intervento; • alla stabilità nel tempo delle prestazioni termoigrometriche; • alla prevenzione di fenomeni di condensa e degrado; • alla compatibilità con le caratteristiche costruttive dei fabbricati ERP interessati e alla tutela dell'aspetto complessivo dell'edificio. • alla qualità dei materiali e dei sistemi proposti, inclusi comportamento al fuoco, resistenza agli agenti atmosferici, manutenibilità, facilità di ispezione o ripristino, nonché della chiarezza con cui il concorrente descriverà stratigrafie, nodi costruttivi, modalità di posa, raccordi con serramenti, balconi, coperture, basamenti e altri punti sensibili. • ai pannelli (siano essi di origine sintetica, minerale o naturale) contenenti una percentuale di materiale riciclato o recuperato superiore ai minimi di legge, attestata dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto. I materiali dovranno rispettare i CAM.	25
Infissi Saranno premiate le proposte che: • migliorano la trasmittanza termica globale del serramento (U); • migliorano il potere fonoisolante. • propongono l'integrazione di sistemi di microventilazione controllata integrata nell'infisso e qualità dei sistemi di oscuramento/schermatura proposti. • costituite da profili e vetri realizzati con alte percentuali di materiale riciclato o recuperato, purché documentati da certificazioni ufficiali. • offrono infissi progettati per essere facilmente disassemblati a fine vita, facilitando così la separazione e il riciclo dei singoli componenti (legno, alluminio, PVC, vetro e guarnizioni). • estendono la garanzia oltre i due anni minimi di legge sui meccanismi di apertura e sulla tenuta delle guarnizioni; • innalzano la classe di resistenza all'effrazione (la classe RC dell'infisso) rispetto allo standard minimo richiesto, garantendo così una barriera più solida contro i tentativi di scasso.	25



Copertura - Qualità dei materiali impermeabilizzanti atti a garantire la durabilità nel tempo e resistenza. - Qualità dei sistemi di ancoraggio delle tegole e delle lattonerie (spessori e durabilità dei materiali). - Azioni per facilitare la manutenzione della copertura (ganci di ancoraggio, etc.). - Estensione della garanzia oltre i termini di legge sulla tenuta all'acqua del manto e sull'integrità dei materiali isolanti.	20
Gestione Cantiere - Modalità di gestione del cantiere per fasi, riducendo i tempi di permanenza dei ponteggi sulle singole facciate. - Misure per il contenimento delle polveri e del rumore durante la rimozione del tetto e la posa del cappotto.	10
TOTALE	80

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: *attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.*

I relativi coefficienti saranno attribuiti sulla base dei seguenti **criteri metodologici**.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
Insufficiente	0,00	Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Appena Sufficiente	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Parzialmente Adeguato	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	0,60	Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
Buono	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente al parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



		dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo e all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore di seguito indicato.

$$P_i = \sum C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente medio attribuito dalla Commissione al sub-criterio X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio massimo attribuibile al sub-criterio X

Per i sub-criteri il punteggio è determinato moltiplicando il coefficiente medio attribuito dalla Commissione per il punteggio massimo previsto dal relativo sub-criterio.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice tramite l'assegnazione di coefficienti e punteggi secondo i criteri di seguito indicati, fermi restando i requisiti minimi richiesti dal bando di gara.

È richiesto ai concorrenti di formulare una offerta a ribasso, alla quale sarà attribuito un peso relativo di massimo 20 punti. Il calcolo del punteggio attribuito ad ogni singolo operatore per l'offerta economica verrà eseguito automaticamente dalla piattaforma telematica calcolato con formula di seguito riportata:

$$P_i = R_i / R_{max} * 20$$

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

R_i = ribasso % del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso massimo

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri con adeguata competenza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno indicato nel Timing gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o apposito ufficio o servizio a ciò deputato dal soggetto che cura le procedure di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP o apposito ufficio o servizio a ciò deputato dal soggetto che cura le procedure di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse e quindi da sottoporre a verifica di anomalia, le offerte che presentano un ribasso percentuale unico superiore al doppio della media aritmetica dei ribassi offerti da tutte le offerte ammesse.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della *commissione giudicatrice se nominata anche a tale scopo*, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme previste dall'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, ovvero *negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara. È esclusa la procedura arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa disponibile sulla piattaforma telematica al seguente url https://www.aterlanciano.it/wp-content/uploads/2022/02/8.info_fornitori_rev1.0del21-2-2021.pdf

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Antonio Scarinci

Il Direttore
Dott. Giuseppe Sciullo



Sommario

DISCIPLINARE DI GARA 1

PREMESSE 1

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 2

 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 2

 1.2. DOTAZIONI TECNICHE 3

 1.3. IDENTIFICAZIONE 3

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4

 2.1. DOCUMENTI DI GARA 4

 2.2. CHIARIMENTI 4

 2.3. COMUNICAZIONI 4

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5

 3.1. DURATA 7

 3.2. REVISIONE PREZZI 8

 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 8

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 9

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 11

 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 11

 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 11

 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE
 ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 11

7. AVVALIMENTO 12

8. SUBAPPALTO 13

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 14

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 14

11. SOPRALLUOGO 15

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 17

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 19

 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 19

 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO
 PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO
 12 GENNAIO 2019 , n. 14 23

 15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 23

 15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 23

16. OFFERTA TECNICA 24

17. OFFERTA ECONOMICA 27

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 27

 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 28

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 30

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 31

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 31



23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
24. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	34
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
Sommario	36

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE